



COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 66 DEL 27/07/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026.

L'anno 2026, il giorno ventisette, del mese di Luglio, per le ore 08:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta pubblica prima convocazione.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 30 componenti del Consiglio:

Nome	Presenza	Nome	Presenza
ANDREANI FRANCESCO	Presente	MECARELLI FABIO	Presente
BONFIGLI FRANCESCA	Presente	MELARANCI MONICA	Presente
BUONTEMPO TEODORO	Presente	NOVELLI FRANCESCO	Presente
CARBONI EDOARDO	Presente	PESARESI CARLO MARIA	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Presente	PETRELLI GIACOMO	Presente
DINI SUSANNA	Presente	PINI ANNALISA	Assente
FATTORINI SILVIA	Presente	PIZZI SIMONE	Presente
FAVA FABIOLA	Presente	ROSSI VINCENZO	Presente
FEDELE GIULIA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Presente	SILVETTI DANIELE	Presente
GIACHI DANIELE	Presente	STRANO RICCARDO	Presente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente	TAUS MARINA	Presente
IPPOLITI ARNALDO	Presente	TOCCACELI JACOPO	Presente
LUPACCHINI ANGELICA	Assente	TOMASSETTI ANGELO	Presente
MANDARANO MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
MARCOSIGNORI LUCA	Presente	VECCHI ANDREA	Presente
MAZZANTI CARLA	Assente		

Presiede il Presidente del Consiglio: Simone Pizzi.

Partecipa il Segretario Generale: Montaccini Giovanni.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2026.**

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 699 del 20.07.2026 - immediatamente eseguibile, identificativo n. 782/2026), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 30 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore Giovanni Zinni

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);*
- *l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)", riferito al periodo 2026-2029;*
- *la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;*
- *l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che, nel territorio in cui opera il Comune di Ancona, è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.397/R/rif/2025;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestore del servizio, Anconambiente S.p.A. relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade ed il Comune di Ancona relativamente alla gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, con l'ausilio di Ancona Entrate S.r.l., il quale, tenendo conto del limite massimo di crescita, di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, del 1,9%, espone un totale delle entrate tariffarie massime applicabili finanziabili con la TARI, per l'anno 2026, di € 24.548.754,00;

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, rispettivamente Anconambiente S.p.A. e Comune di Ancona, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*

PRESO ATTO della procedura di validazione del piano finanziario effettuata dall'Ente territorialmente competente, Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO 2 Ancona, con esito positivo, come da determinazione del Direttore n. 106 del 19/06/2026, allegata al presente provvedimento (allegato "A");

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

VISTI, in particolare:

- l'art. 9 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 della normativa vigente e degli artt. 13, 14 e 16 del medesimo Regolamento comunale;*
- l'art. 13 dello stesso Regolamento comunale, il quale stabilisce che: i) la tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento; ii) la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; iii) l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;*

VISTO il citato D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO 2 Ancona (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 397/R/rif/2025), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12 e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2" della medesima deliberazione;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025, la quale prevede, al punto 4.5, che: "Dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 1/DTAC del 7/11/2025 è determinato, per l'anno 2026, come segue:

	Importo
Totale entrate tariffarie massime del PEF	24.548.754
(a detrarre) Contributo MIM istituzioni scolastiche	92.182
Totale entrate tariffarie	24.456.572
di cui:	
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	11.376.565
di cui:	
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	13.080.007

RITENUTO di confermare, per l'anno 2026, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a € 24.456.572,00 nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

RITENUTO altresì di confermare i coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, come riportati nel prospetto delle tariffe di cui all'allegato "B" al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'Ente non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal D.P.R. 27 dicembre 1999, n. 158, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, come elaborate da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF di cui sopra e suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche e come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 60 per cento, come stabilito all'art. 27 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

CONSIDERATO che:

- *l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;*
- *l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;*
- *il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;*
- *la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:*
 - a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, anche per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;*
 - b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, anche per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;*
- *il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in*

attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

- *la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa UR3,a, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, pari, anche per l'anno 2026, a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica;*
- *la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il "testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;*

TENUTO CONTO inoltre che:

- *secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;*
- *secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 20xx è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 200xx+1 (ovvero mediante rimessa diretta);*

DATO ATTO che:

- *l'art. 25 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, prevede la riduzione del tributo dovuto relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE, esclusivamente per l'abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica ed a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nelle seguenti misure:*
 - *riduzione del 70% da 0 a 5.000;*
 - *riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;*
 - *riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;*
 - *riduzione del 10% da 20.001 a 25.000;*
- *la copertura del costo delle agevolazioni di cui sopra, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa di € 450.000,00, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, stanziata nell'ambito della Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1;*

RITENUTO di confermare, anche per l'esercizio 2026, l'esenzione dal pagamento della tassa giornaliera, di cui all'art. 27 del Regolamento, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);

DATO ATTO che, nel Bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 22/12/2025 e variato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 21/07/2026, sono inserite le seguenti previsioni relativamente all'esercizio 2026:

- *previsione dell'entrata relativa alla TARI nell'ambito del Titolo 1 - Tipologia 101 - Categoria 61, per l'importo di € 23.619.829,00, pari all'importo complessivo di € 24.456.572,00 al netto delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 836.743,00;*
- *previsione della spesa relativa al corrispettivo contrattuale da riconoscere al gestore Anconambiente S.p.A. nell'ambito della Missione 9 - Programma 3 - Titolo 1, per l'importo di € 21.253.272,70 in ragione dell'ammontare complessivo dei costi del gestore risultanti dal PEF*

relativamente all'esercizio 2026;

- *non sono state previste entrate relativamente alla tassa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors), confermandone in tal modo la relativa esenzione anche per il corrente esercizio;*
- *previsione di spesa di € 450.000,00, nell'ambito della Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1, ai fini del riconoscimento delle riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all'ISEE, limitatamente alla misura stabilita dall'art. 25 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;*
- *previsione dell'entrata e della spesa relativa alle componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a, rispettivamente nell'ambito del Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 99 (entrata) e della Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 (spesa), per l'importo di € 400.000,00;*

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:

- *16 maggio, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente;*
- *2 dicembre, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno in corso;*

CONSIDERATO che:

- *l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*
- *l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- *a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- *a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede*

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- *con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;*
- *a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

SENTITA la partecipata Ancona Entrate S.r.l., in qualità di soggetto affidatario della gestione del tributo;

ACQUISITI sulla proposta della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti che, unitamente al Dirigente di coordinamento dell'Area Risorse e Sviluppo Economico, dott.ssa Daniela Ghiandoni, ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 19/09/2023;

VISTI i Principi contabili generali ed applicati allegati al d.lgs. n. 118/2011;

Tutto ciò premesso e considerato,

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a disporre in merito, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

propone al Consiglio comunale

- 1) di approvare quanto espresso nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) di prendere atto della Relazione di accompagnamento al PEF 2026-2029 in forma aggregata per l'ambito tariffario del Comune di Ancona, approvata dall'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO2 Ancona con Determinazione del Direttore n. 106 del 19/06/2026, di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, contenente:
 - la validazione dei dati ricevuti dal Comune di Ancona e dal gestore Anconambinete S.p.A. a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse;
 - le valutazioni e le valorizzazioni dei parametri di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC).
- 3) di dare atto che, sulla base delle risultanze del predetto PEF TARI per il periodo regolatorio 2026-2029, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 per l'ambito tariffario del Comune di Ancona (al netto delle detrazioni di cui alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021, relativamente alle entrate da contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007) sono state determinate come segue:

	<i>Importo</i>
<i>Totale entrate tariffarie massime del PEF</i>	<i>24.548.754</i>
<i>(a detrarre) Contributo MIM istituzioni scolastiche</i>	<i>92.182</i>
<i>Totale entrate tariffarie</i>	<i>24.456.572</i>
<i>di cui:</i>	
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</i>	<i>11.376.565</i>
<i>di cui:</i>	
<i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</i>	<i>13.080.007</i>

- 4) di confermare, per l'anno 2026, la ripartizione del carico della Tassa sui rifiuti (TARI), pari complessivamente a € 24.456.572,00, nella misura del 50 per cento ciascuna tra utenze domestiche e utenze non domestiche, nonché i coefficienti da utilizzare per ciascuna categoria di utenze per la determinazione delle relative tariffe.
- 5) di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, elaborate da Ancona Entrate S.r.l. sulla base delle risultanze del PEF approvato dall'ATA, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, di cui all'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario.
- 7) di dare atto che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, sarà applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Ancona nella misura del 5 per cento.
- 8) di dare atto che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, saranno altresì applicate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani le seguenti componenti perequative unitarie, come definite da ARERA con deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3/08/2023, attuativa del comma 7 dell'art. 2 della Legge n. 60/2022:

- *“UR1,a”, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;*
 - *“UR2,a”, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;*
- 9) *di dare atto altresì che, alle tariffe applicate dal Comune in esecuzione della presente deliberazione, sarà inoltre applicata la componente perequativa “UR3,a”, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del “bonus sociale rifiuti” di cui dell’art. 57-bis del decreto-legge n. 124/2019, come definita da ARERA con delibera n. 133/2025/R/rif del 1/04/2025 e confermata dalla stessa Autorità con successiva delibera n. 176/2025/R/rif del 15/04/2025, in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, fissata nella misura di 6 euro/utenza.*
- 10) *di dare atto che le tariffe della TARI approvate con il presente provvedimento si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2026.*
- 11) *di riconoscere, anche per l’esercizio 2026, l’esenzione dal pagamento della tassa giornaliera, di cui all’art. 27 del Regolamento, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors);*
- 12) *di dare atto che, ai sensi dell’art. 25 del vigente Regolamento per la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 24/05/2021 e successivamente modificato ed integrato, trova applicazione, anche per l’anno 2026 la riduzione del tributo dovuto relativamente alle utenze domestiche in base alla dichiarazione ISEE, esclusivamente per l’abitazione dove il soggetto passivo possiede la residenza anagrafica ed a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Ancona, nelle seguenti misure:*
- *riduzione del 70% da 0 a 5.000;*
 - *riduzione del 50% da 5.001 a 10.000;*
 - *riduzione del 25% da 10.001 a 20.000;*
 - *riduzione del 10% da 20.001 a 25.000.*
- 13) *di dare atto che, nel Bilancio di previsione 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 22/12/2025 e variato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 21/07/2026, sono inserite le seguenti previsioni relativamente all’esercizio 2026:*
- *previsione dell’entrata relativa alla TARI nell’ambito del Titolo 1 - Tipologia 101 - Categoria 61, per l’importo di € 23.619.829,00, pari all’importo complessivo di € 24.456.572,00 al netto delle riduzioni TARI previste per legge e poste a carico delle utenze TARI, pari a € 836.743,00;*
 - *previsione della spesa relativa al corrispettivo contrattuale da riconoscere al gestore Anconambiente S.p.A. nell’ambito della Missione 9 - Programma 3 - Titolo 1, per l’importo di € 21.253.272,70 in ragione dell’ammontare complessivo dei costi del gestore risultanti dal PEF relativamente all’esercizio 2026;*
 - *non sono state previste entrate relativamente alla tassa giornaliera per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (es. dehors), confermandone in tal modo la relativa esenzione anche per il corrente esercizio;*
 - *previsione di spesa di € 450.000,00, nell’ambito della Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1, ai fini del riconoscimento delle riduzioni della TARI a favore delle utenze domestiche in base all’ISEE, limitatamente alla misura stabilita dall’art. 25 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI;*
 - *previsione dell’entrata e della spesa relative alle componenti perequative UR1,a, UR2,a e UR3,a, rispettivamente nell’ambito del Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 99 (entrata) e della Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 (spesa), per l’importo di € 400.000,00.*

- 14) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, le scadenze di pagamento, anche per l'anno 2026 sono le seguenti:
- 16 maggio 2026, per il versamento dell'acconto, calcolato nella misura del 50% di quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2025, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19/06/2025;
 - 2 dicembre 2026, per il versamento del saldo determinato in ragione delle nuove tariffe TARI approvate per l'anno 2026 con il presente provvedimento.
- 15) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e modalità richiamati nelle premesse.
- 16) di trasmettere il presente provvedimento alla società Ancona Entrate S.r.l. ed all'Assemblea Territoriale d'Ambito - ATO2 Ancona per quanto di rispettiva competenza.
- 17) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di consentire al Comune di Ancona ed alla società Ancona Entrate S.r.l. di porre in essere tutte le attività necessarie all'applicazione delle tariffe TARI per l'anno 2026.
- 18) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il dott. Michele Camilletti il quale, unitamente al Dirigente dell'Area Risorse e Sviluppo Economico, dott.ssa Daniela Ghiandoni, hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.
- 19) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

**(si richiede l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
<<APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE.>>;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegati;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 7^a Commissione consiliare, espressi in data 24.07.2026;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è

proclamato dal Presidente

Presenti:	30	
Favorevoli:	19	
Contrari:	10	Federica Fiordelmondo, Edoardo Carboni, Diego Urbisaglia, Susanna Dini, Francesco Rubini Filogna, Mirella Giangiacomi, Carlo Maria Pesaresi, Andrea Vecchi, Angelo Tomassetti e Giacomo Petrelli.
Astenuti:	1	Massimo Mandarano
Non partecipanti al voto:		

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, in premessa richiamata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

con la seguente votazione, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	30	
Favorevoli	20	
Contrari:	0	
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	10	Carlo Maria Pesaresi, Susanna Dini, Andrea Vecchi, Mirella Giangiacomi, Diego Urbisaglia, Federica Fiordelmondo, Giacomo Petrelli, Edoardo Carboni, Angelo Tomassetti e Francesco Rubini Filogna

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

* * * * *

ALLEGATI

- ☐ “A”;
- ☐ “B”;
- ☐ Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- ☐ Visto di conformità dell'azione amministrativa;
- ☐ Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- ☐ Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio
SIMONE PIZZI

Il Segretario Generale
MONTACCINI GIOVANNI